

Legge federale

sugli

effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso
e del fallimento.

(Del 29 aprile 1920.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visti gli art. 66, 64 e 74, secondo capoverso, della costituzione federale;

Visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 1916,

decreta:

Art. 1. Il pignoramento infruttuoso e il fallimento non importano di per sè la privazione del diritto di voto.

Restano riservate le disposizioni del diritto penale cantonale sulla privazione del diritto di voto applicabile come pena ai reati in materia d'esecuzione e di fallimento. Tuttavia il debitore non può essere punito colla privazione del diritto di voto per il solo fatto del pignoramento infruttuoso o del fallimento.

E' inoltre riservato alla legislazione cantonale di stabilire che la privazione del diritto di voto per pignoramento infruttuoso o per fallimento possa essere pronunciata per una durata massima di quattro anni quando venga associato dall'autorità giudiziaria che il dissesto finanziario del debitore è dovuto ad una sua colpa di qualche gravità.

Art. 2. Con riserva dell'art. 1, e in quanto non vi si oppongano altre disposizioni di diritto federale, i Cantoni possono prescrivere per il pignoramento infruttuoso e il fallimento delle conseguenze di diritto pubblico, come l'incapacità di rivestire un pubblico ufficio, d'esercitare una professione patentata, ecc.

Tuttavia queste conseguenze di diritto pubblico devono essere soppresse non appena il fallimento sia revocato, o tutti i creditori, che hanno avuto una perdita siano pagati o consentano alla riabilitazione.

Art. 3. Qualsiasi privazione del diritto di voto contraria alle disposizioni della presente legge cessa di avere effetto all'entrata in vigore di questa.

A contare dalla stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni contrarie del diritto federale o cantonale, specialmente l'art. 26 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 4. Il Consiglio federale fisserà la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio Nazionale,

Berna, 29 aprile 1920.

Il Presidente: J. BLUMER.

Il Segretario: STEIGER.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 29 aprile 1920.

Il Presidente: J. BAUMANN.

Il Segretario: KARSIN.

Il Consiglio federale svizzero decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata giusta l'articolo 89, 2° capoverso della Costituzione federale e l'art. 3 della legge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 aprile 1920.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Data della pubblicazione: 3 maggio 1920.

Termine d'opposizione: 3 agosto 1920.

Legge Federale sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento. (Del 29 aprile 1920.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1920
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.05.1920
Date	
Data	
Seite	47-48
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 171

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.